



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania - Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta, composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Antonio Onorato - Presidente;

- Dr. Andrea Pannone – Giudice;

- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore
estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5958/06 R.G. proposto da PETRILLO MARIA ROSARIA, nella qualità di difensore di se stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nonché PETRILLO AGOSTINO, PETRILLO RENATA FILOMENA e DE ANGELIS MARIANNA ELVIRA elettivamente domiciliati in Napoli, via Ponte di Tappia n. 47 presso lo studio dell'avv. Alessandro Lipani e rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Maria Rosaria Petrillo

CONTRO

COMUNE DI CASAPESENNA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. d'Isernia n. 16 presso lo studio dell'avv. Mario Salvi che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento dei seguenti atti:

1) delibera della Giunta Comunale di Casapesenna n. 24 del 30/05/06;

2) nota prot. n. 1551 del 07/04/06 emessa dal Comune di Casapesenna;

4) ogni altro atto connesso tra cui la relazione tecnica a firma del Responsabile del Servizio Tecnico allegata alla deliberazione di cui sub 1),

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere reintegrati nella titolarità e nel possesso del fondo di loro proprietà sito in Casapesenna e censito in catasto al foglio n. 12, particella n. 25

e per la conseguente condanna del Comune di Casapesenna al rilascio del suddetto fondo, previa rimozione delle opere ivi eseguite

nonché, in via meramente subordinata, per la condanna del Comune di Casapesenna al risarcimento dei danni secondo i criteri di cui all'art. 43 d.p.r. n. 327/01

nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse escludere la restituzione del bene in favore dei ricorrenti;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 06 dicembre 2007;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 25/09/06 e depositato il 05/10/06 Petrillo Maria Rosaria, Petrillo Agostino, Petrillo Renata Filomena e De Angelis Marianna Elvira hanno impugnato la delibera n. 24 del 30/05/06 con cui la Giunta Comunale di Casapesenna, sulla base di una relazione tecnica e della nota prot. n. 1551 del 07/04/06 (anch'esse gravate), ha deciso, ai sensi dell'art. 43 d.p.r. n. 327/01, di acquisire al patrimonio comunale le aree di proprietà dei ricorrenti oggetto di una precedente procedura espropriativa i cui atti erano stati annullati in sede giurisdizionale.

Il Comune di Casapesenna, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 07/12/06, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica del 06 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Petrillo Maria Rosaria, Petrillo Agostino, Petrillo Renata Filomena e De Angelis Marianna Elvira impugnano la delibera n. 24 del 30/05/06 con cui la Giunta Comunale di Casapesenna, sulla base di una relazione tecnica e della nota prot. n. 1551 del 07/04/06 (anch'esse gravate), ha deciso, ai sensi dell'art. 43 d.p.r. n. 327/01, di acquisire al patrimonio comunale le aree di proprietà dei ricorrenti oggetto di una precedente procedura espropriativa i cui atti sono stati precedentemente annullati in sede giurisdizionale.

Con la prima censura i ricorrenti deducono l'esistenza dei vizi di violazione degli artt. 42 e 107 d. lgs. n. 267/00 ed incompetenza in quanto l'atto impugnato sarebbe stato illegittimamente emesso dalla Giunta Comunale mentre la competenza alla sua adozione sarebbe spettata al Consiglio Comunale o, al più, al dirigente dell'ente.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

L'art. 42 d. lgs. n. 267/00, dopo avere premesso che il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di

controllo politico – amministrativo dell'ente, ne elenca in modo tassativo le competenze tra cui figurano gli “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”.

Dalla norma richiamata risulta che tutte le vicende traslative del diritto di proprietà relative a beni immobili rientrano nella competenza del Consiglio Comunale.

Al fine di individuare, in concreto, il novero degli atti riconducibili alla previsione del citato art. 42 si deve, pertanto, tenere conto dell'effetto traslativo del diritto immobiliare più che della forma giuridica in concreto utilizzata per produrre tale risultato come, del resto, si evince dal tenore letterale della norma che fa genericamente riferimento agli “acquisti” senza alcuna specificazione del relativo titolo, se di diritto privato o di diritto pubblico.

Ciò, per altro, appare coerente con la “ratio” della previsione in esame rispondente alla necessità di sottoporre alla competenza del Consiglio Comunale gli atti che, proprio perché comportanti il trasferimento del diritto di proprietà immobiliare, esulano dall'ordinaria

gestione dell'ente e richiedono una complessa valutazione di elementi (convenienza economica e conseguenze politiche, interessi pubblici da soddisfare, limitatezza delle risorse, interessi privati pregiudicati) che coinvolgono scelte importanti per l'ente locale e, pertanto, è opportuno siano rimesse all'organo maggiormente rappresentativo dello stesso; ecco perché la seconda parte dell'art. 42 comma 2° lettera l) fa salve le ipotesi in cui tale esigenza non ricorre o perché il Consiglio Comunale è intervenuto a monte sulla vicenda traslativa (è il caso degli acquisti previsti in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione) o perché, per le circostanze concrete (prezzo, oggetto ecc.), la fattispecie non riveste una particolare rilevanza (come negli acquisti che rientrano nella gestione ordinaria spettante ad altri organi).

Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa il Collegio ritiene che nell'ambito applicativo dell'art. 42 d. lgs. n. 267/00 debba essere ricondotta l'acquisizione prevista dall'art. 43 d.p.r. n. 327/01.

In proposito deve, innanzi tutto, essere rilevato che l'acquisizione ex art. 43 d.p.r. n. 327/01 si pone come fonte di una vicenda traslativa del diritto di proprietà.

La circostanza, espressamente riconosciuta dall'ente locale resistente (che nella memoria depositata il

24/11/07 - pag. 6 - parla di “effetto dell’atto indiscutibilmente acquisitivo”), è confermata dall’inequivoco tenore letterale della disposizione richiamata il cui comma 2° specifica che l’atto di acquisizione “comporta il passaggio del diritto di proprietà” ed “è trascritto senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari”.

Non condivisibile, però, è la tesi del Comune di Casapesenna nella parte in cui ritiene che l’atto di acquisizione ex art. 43 d.p.r. n. 327/01, in quanto inserito nell’ambito di una procedura espropriativa e finalizzato alla sanatoria della stessa, sarebbe meramente esecutivo di scelte (tra cui l’individuazione dello scopo di pubblica utilità) già cristallizzate negli atti pregressi della procedura adottati dal Consiglio Comunale e, pertanto, sarebbe sottratto alla competenza dello stesso in base alle clausole di salvezza richiamate dal citato art. 42 comma 2° lettera l) d. lgs. n. 267/00.

In merito va osservato che l’istituto di cui all’art. 43 d.p.r. n. 327/01 non ha la finalità di sanare gli atti della procedura espropriativa perché la sanatoria, come categoria giuridica, presuppone l’idoneità dell’atto a fungere da presupposto per la produzione futura dei suoi effetti tipici il che non accade nella fattispecie in cui non è configurabile alcuna recuperabilità degli effetti degli

atti della procedura espropriativa che sono irreversibilmente mancanti o definitivamente annullati dal giudice amministrativo.

Del resto, l'assenza di sanatoria nella fattispecie è confermata dalla circostanza che il passaggio della proprietà del bene è condizionato, tra l'altro, all'erogazione del risarcimento del danno, che presuppone un illecito, e non dell'indennità come dovrebbe essere nell'ipotesi di persistente legittimità degli atti della procedura ablatoria.

Proprio l'esplicita previsione, contenuta nell'art. 43 d.p.r. n. 327/01, del risarcimento del danno quale presupposto per la produzione dell'effetto traslativo comprova lo iato esistente tra l'acquisizione del bene da parte dell'amministrazione e la procedura espropriativa.

Pertanto, appare ontologicamente oltre che logicamente inconcepibile ritenere che la vicenda acquisitiva di cui all'art. 43 d.p.r. n. 327/01 sia meramente esecutiva di scelte amministrative pregresse operate dal consiglio comunale in sede di adozione degli atti della procedura espropriativa (che renderebbero inutile l'intervento dell'organo in questa fase) se non altro perché le stesse sono non solo illegittime ma, addirittura, improduttive di effetti (la norma, infatti,

parla di “assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità”).

A ciò si aggiunga, e la considerazione appare decisiva, che l'impossibilità di configurare l'istituto previsto dall'art. 43 d.p.r. n. 327/01 come meramente esecutivo delle determinazioni assunte nell'ambito della procedura espropriativa deriva dal carattere discrezionale di tale modo di acquisto della proprietà.

In quest'ottica, l'esistenza di pregressi atti ablativi (invalidi ed improduttivi di effetti) costituisce solo uno dei presupposti richiesti per l'applicabilità della norma la quale subordina l'effetto traslativo ad una valutazione discrezionale ed autonoma dell'amministrazione (Cons. Stato sez. IV n. 2582/07) tanto che in giurisprudenza si è affermato che proprio la specialità dell'istituto ablatorio di cui all'art. 43 d.p.r. n. 327/01, rispetto al normale procedimento espropriativo, impedisce di ritenere lo stesso compreso nella generica delega al privato relativa al compimento degli atti della procedura espropriativa (TAR Veneto n. 1462/07).

Tale valutazione appare particolarmente delicata perchè ha ad oggetto la ponderazione di vari elementi tra cui spiccano l'interesse del privato (per cui Cons. Stato sez. V n. 250/07), le finalità pubblicistiche perseguite, le spese necessarie per la riduzione in pristino del bene e i

costi per la collettività conseguenti all'acquisizione, profilo, quest'ultimo, di peculiare rilevanza nella fattispecie in cui l'amministrazione è obbligata a corrispondere il risarcimento del danno e non già una mera indennità.

Questa valutazione costi – benefici, non meno importante di quella che l'ente compie allorché acquisisce un bene con un contratto di diritto privato, non può non essere di competenza del Consiglio Comunale, quale massimo organo rappresentativo dell'ente locale, ricorrendo per essa la medesima "ratio" posta a base del art. 42 comma 2° lettera l) d. lgs. n. 267/00; per altro, l'acquisizione ex art. 43 d.p.r. n. 327/01 rientra in via diretta (e non già sulla base di un procedimento analogico) nell'applicabilità del citato art. 42 il quale, prevedendo genericamente gli "acquisti" di diritti immobiliari, ricomprende anche i casi, come quello in esame, nei quali la vicenda traslativa si compie nell'ambito del diritto pubblico.

In questo senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza in una fattispecie (TAR Calabria – Reggio Calabria n. 322/06) in cui la competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del provvedimento ex art. 43 d.p.r. n. 327/01 è stata desunta dal fatto che esso "ha essenzialmente carattere acquisitivo", unica circostanza

ritenuta decisiva ai fini della decisione a prescindere dalle peculiarità del caso concreto.

Non condivisibile è, invece, la sentenza del TAR Molise n. 756/05, invocata dal resistente, in quanto fondata sul presupposto del carattere dichiarativo del provvedimento ex art. 43 d.p.r. n. 327/01 che, alla luce di quanto in precedenza evidenziato circa la discrezionalità dell'atto in esame e la netta cesura esistente tra lo stesso e gli atti della procedura espropriativa (invalidi ed inefficaci), non appare compatibile con il dettato normativo.

La fondatezza della prima censura, avente carattere assorbente anche alla luce di quanto disposto dall'art. 26 comma 2° l. n. 1034/71, comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Alla pronuncia caducatoria consegue la condanna del Comune di Casapesenna, richiesta dai ricorrenti, alla restituzione del terreno di proprietà di questi ultimi, detenuto dall'ente locale in assenza di idoneo titolo legittimante, il tutto previo ripristino dello stato dei luoghi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:

1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, nella parte in cui hanno ad oggetto la proprietà dei ricorrenti, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione;

2) condanna il Comune di Casapesenna a restituire ai ricorrenti il terreno di loro proprietà previo ripristino dello stato dei luoghi;

3) condanna il Comune di Casapesenna a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo si liquida in euro tremilacinquecento/00, per diritti ed onorari oltre IVA, CPA e spese necessarie per l'iscrizione della causa a ruolo come per legge;

4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 06 dicembre 2007.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE